

STATUTO

DELL' ASSOCIAZIONE APURIMAC

o.n.l.u.s.

Art. 1 - (Costituzione dell'Associazione)

E' costituita l'Associazione denominata "APURIMAC", organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in breve denominabile Associazione "APURIMAC ONLUS" con sede legale in Roma, Via Paolo Sesto n. 25, sede secondaria in Roma, Via della Scrofa n. 80, ed uffici amministrativi in Roma, Via dei Panieri n. 32. Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di Legge in materia.

Viene fatto espresso obbligo di utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" e dell'acronimo "ONLUS" come previsto dalla lettera i) dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997.

Allo scopo di sviluppare i programmi e le finalità del successivo articolo 4, l'Associazione può promuovere la costituzione di Sezioni e Comitati Regionali, i cui rappresentanti sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 - (Natura dell'Associazione)

L'Associazione ha carattere volontario, non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori di cui al successivo art. 4.

I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'Associazione potrà partecipare quale Socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

Art. 3 - (*Durata dell'Associazione*)

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - (*Scopi e attività dell'Associazione*)

L'Associazione ha come scopi:

- l'aiuto e il sostegno tecnico e finanziario alla missione agostiniana delle tre Province Alte dell'Apurimac (Perù), per cui è nata e si è costituita;

- il sostegno e la collaborazione con le missioni nei PVS, soprattutto nei Paesi ove è presente l'Ordine Agostiniano;

- la promozione della collaborazione culturale ed economica con i PVS, particolarmente la cooperazione internazionale nei settori dell'informazione, della formazione e dello sviluppo;

- l'attività di volontariato e di servizio civile sia in Italia che all'estero, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento di finalità di carattere educativo, culturale, sociale e civile;

- la promozione di attività ed iniziative, in collaborazione con Enti Pubblici territoriali ed Istituzioni private, che favoriscano la conoscenza e l'integrazione di culture diverse nel nostro Paese e l'inserimento dei cittadini di paesi stranieri nella società italiana.

L'Associazione persegue tali scopi realizzando progetti e organizzando attività confacenti, tra cui le seguenti:

- Progetti di cooperazione internazionale, anche in collaborazione con altre Associazioni ed ONG, Enti Pubblici territoriali ed Istituzioni private;

- Iniziativa "Scegli la Vita": adozione a distanza per progetti di assistenza e di sviluppo dell'infanzia;

- Microrealizzazioni: piccoli progetti concreti di sviluppo sociale ed economico;
- Borse di studio: aiuto a ragazzi per frequentare gli studi;
- Banca dei poveri: iniziative di microcredito nei PVS per aiutare le famiglie povere ad intraprendere attività produttive o commerciali;
- Mostre culturali in Italia finalizzate alla conoscenza delle culture e delle tradizioni di altri Paesi;
- Esposizione di artigianato di paesi in via di sviluppo, per sostenere concretamente il piccolo artigianato locale;
- Programmi di servizio sociale in Italia e di volontariato nelle missioni e nei PVS;
- Pubblicazione della rivista Apurimac, come organo di informazione dell'Associazione e di formazione al volontariato nazionale, alla mondialità e alla cooperazione internazionale.
- Attività editoriale con la pubblicazione e/o la diffusione di libri, riviste, depliant, videocassette, e quanto altro si ritenga utile per raggiungere gli scopi dell'Associazione.
- Corsi di formazione culturale aventi ad oggetti temi che rientrano in tutte le finalità dell'Associazione testé indicate.
- Ogni altra attività ed iniziativa che consenta all'Associazione di raggiungere più pienamente e adeguatamente le sue finalità.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle testé indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione collabora in modo particolare ed opera nell'ambito delle attività degli enti Agostiniani O.S.A. che seguono, i quali mettono le loro strutture a disposizione dell'Associazione:

- Casa Generalizia dell'Ordine degli Eremiti di S. Agostino con sede in Roma, iscritto nel Registro delle persone giuridiche del Tribunale di Roma al n. 732;
- Provincia Romana dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani con Casa Generalizia in Roma, iscritto nel Registro delle persone giuridiche del Tribunale di Roma al n. 668;
- Provincia dell'Umbria, con sede in Gubbio Via Borgonucci n. 7, dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani, iscritto nel Registro delle

persone giuridiche del Tribunale di Perugia al n. 374 parte prima e n. 375 parte analitica;

- Provincia Picena dell'Ordine Eremitano di S. Agostino con sede in Tolentino, iscritto nel Registro delle persone giuridiche del Tribunale di Macerata al n. 127;

- Provincia Ligure dell'Ordine Eremitano di S. Agostino con sede in Genova, iscritto nel Registro delle persone giuridiche del Tribunale di Genova al n. 188;

- Provincia di Napoli dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani con sede in Napoli, iscritto nel Registro delle persone giuridiche del Tribunale di Napoli al n. 492;

- Congregazione di S. Giovanni a Carbonara in Napoli dell'Ordine Eremitano di S. Agostino con sede in Napoli, iscritto nel Registro delle persone giuridiche del Tribunale di Napoli al n. 493;

- Provincia Toscana dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani, iscritto nel Registro delle persone giuridiche del Tribunale di Firenze al n. 113;

- Provincia di Sicilia dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani con sede a Palermo, iscritto nel Registro delle persone giuridiche del Tribunale di Palermo al n. 41.

- Istituto del Divino Amore con sede in Roma Piazza S. Pancrazio n. 11, iscritto al Tribunale di Roma n. 408.

- Provincia Agostiniana d'Italia con sede in Roma, via della Scrofa 80, iscritto nel Registro delle persone giuridiche presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Roma al n. 56/99.

Art. 5 - (Soci)

Possono essere Soci dell'Associazione cittadini italiani, ovunque residenti, e cittadini stranieri residenti in Italia.

Potranno inoltre essere Soci le Associazioni aventi attività e scopi non in contrasto con quelle della "APURIMAC ONLUS".

Potranno, infine, essere Soci enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari.

Art. 6 - (Ammissione dei soci)

L'ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'ammissione a socio comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nelle assemblee per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

A meno che motivi particolari non lo inducano ad agire diversamente, prima di accettare la domanda per l'iscrizione a Socio, il Consiglio Direttivo accerta che il richiedente abbia collaborato attivamente almeno per due anni consecutivi con l'Associazione, in qualità di "Amico dell'Apurimac".

Tale qualifica non conferisce alcun diritto alla persona e non costituisce nessun obbligo per l'Associazione, salvo costituire una condizione affinché la sua richiesta di ammissione a Socio venga accolta.

Art. 7 - (*Carattere volontario dell'Associazione*)

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art. 8 - (*Decadenza della qualifica di Socio*)

La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità: per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

Il Consiglio Direttivo, se lo riterrà opportuno, procederà, all'inizio di ogni anno sociale, alla verifica dei requisiti di ciascun socio ed alla conseguente revisione della lista dei Soci.

Art. 9 - (*Assicurazione dei soci*)

L'Associazione provvederà all'assicurazione di ciascuno degli associati, che presteranno attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi (così come previsto dalla legge quadro sul volontariato e precisamente Legge 11 agosto 1991 n. 266, o da eventuali sue modifiche o integrazioni).

Art. 10 - (*Organi dell'Associazione*)

Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Segretario Generale;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11 - (*Assemblea*)

L'Associazione nell'Assemblea ha il suo Organo Sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i Soci, secondo l'ultima lista approvata dal Consiglio Direttivo, di cui all'art. 8.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, o quando particolari esigenze lo richiedano entro il 30 giugno, per l'approvazione del Bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il Bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può essere inoltre convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei Soci.

Art. 12 - (Convocazione dell'Assemblea)

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno quindici giorni, mediante invito per lettera raccomandata, o per e-mail, o con altro mezzo adeguato, indirizzato ai Soci, a cura della Presidenza; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a dieci giorni.

Art. 13 - (Assemblea ordinaria e straordinaria)

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti Soci che dispongono di almeno un quinto dei voti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei Soci, ed in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di tanti Soci che dispongono di almeno un quinto dei voti.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a quattro.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario Generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da Segretario.

L'Assemblea Ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voto l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea Straordinaria delibera all'unanimità sia in prima che in seconda convocazione.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea Straordinaria possono essere demandate ad un Notaio scelto dal Presidente.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 14 - (Decisioni dell'Assemblea)

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Associazione può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

Art. 15 - (Compiti dell'Assemblea)

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui Bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente;
- c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

- in sede straordinaria:

- f) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- g) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- h) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- i) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 - (Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i Bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della Presidenza;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- e) procedere all'inizio di ogni anno sociale, se necessario, alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- f) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci;
- h) deliberare l'accettazione delle domande per essere riconosciuti "Amici dell'Apurimac";
- i) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci;
- l) nominare uno o due Vicepresidenti attribuendo i relativi poteri;
- m) costituire e sopprimere Sezioni e Comitati regionali, conferendo loro competenze ed obblighi e nominando i relativi rappresentanti.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di Commissioni Consultive o di Studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da Soci e non Soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In casi di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 17 - (Composizione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da tre a undici membri nominati dall'Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea stessa designa il Presidente fra i Consiglieri nominati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, o per motivi particolarmente importanti per l'Associazione, ritenuti tali dal Consiglio stesso, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario. I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 18 - (Riunioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Alle riunioni partecipa il Segretario Generale.

In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con mezzi idonei almeno cinque giorni prima.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con mezzi idonei almeno due giorni prima.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Art. 19 - (Compiti del Presidente)

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.

Il Presidente deve richiedere l'iscrizione dell'Associazione ai registri generali istituiti presso le Regioni e le Province autonome.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, o a dei Procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Art. 20 - (Nomina del Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria tra i Soci e dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea Ordinaria.

Art. 21 - (Segretario Generale)

Il Segretario Generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo per un triennio fra i suoi componenti o anche fra persone non componenti il Consiglio ma socie dell'Associazione.

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, coordinando la collaborazione dei dipendenti, dei volontari e dei soci; cura il disbrigo degli affari ordinari; provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza dalla quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle riunioni dell'Assemblea.

Il Segretario Generale avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli Uffici Pubblici e Privati, gli Enti e le Organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.

Art. 22 - (*Uffici di segreteria*)

Gli uffici di segreteria, diretti dal Segretario Generale, sono a disposizione dei Soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell'Associazione.

Art. 23 - (*Collegio dei Probiviri*)

Compito dei Probiviri, che vengono nominati dall'Assemblea tra i Soci, come dal n. 28 dei presenti Statuti, è quello di risolvere le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi.

I Probiviri entrano in azione caso per caso, quando viene richiesto il loro intervento dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Se il caso lo richiede e nei limiti del possibile, la controversia e la soluzione rimangano segrete; i Probiviri dovranno comunque mantenere il più stretto riserbo su quanto sono chiamati a deliberare.

Art. 24 - (*Revisori dei conti*)

L'Assemblea nomina anche tre revisori dei conti, di cui almeno uno iscritto all'albo dei revisori dei conti, il cui compito è quello di rivedere il bilancio, e redigere un giudizio, prima che questo venga presentato all'Assemblea per l'approvazione.

Art. 25 - (*Le Sezioni*)

Il Consiglio Direttivo può costituire, secondo le necessità, Sezioni dell'Associazione, con competenze e compiti particolari, conferendo una certa autonomia, che saranno determinati al momento della costituzione.

Art. 26 - (*I Comitati regionali*)

In ogni regione italiana e, se ritenuto necessario o utile, anche all'estero, il Consiglio Direttivo può costituire un Comitato regionale dell'Associazione.

Compiti e funzioni dei Comitati regionali sono:

- a) Rendere presente e rappresentare l'Associazione presso le istituzioni pubbliche e private della Regione;
- b) Iscrivere nell'albo regionale come associazioni di volontariato e di cooperazione;
- c) Mantenere i contatti e la collaborazione con le Istituzioni regionali, provinciali e locali, rimanendo intatta la facoltà degli organi centrali dell'Associazione di avere contatti diretti con esse;
- d) Promuovere e realizzare le attività dell'Associazione nella Regione;
- e) Coordinare le attività dell'Associazione fra tutti i gruppi collaboratori esistenti nella Regione.

Il Responsabile del Comitato regionale viene nominato dal Consiglio Direttivo su presentazione del Presidente, con i compiti e le competenze che gli verranno assegnati.

Art. 27 - (*Entrate dell'Associazione*)

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea Ordinaria;
- b) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) dalle quote di Soci;
- d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del Bilancio Ordinario;
- e) da versamenti volontari degli associati;
- f) da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di Credito e da Enti in genere;
- g) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

I contributi ordinari devono essere pagati in un'unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno.

Art. 28 - (*Contributi dei Soci*)

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci.

Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

Art. 29 - (*Diritti al patrimonio sociale*)

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Art. 30 - (*Amministrazione dell'Associazione*)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione è affidata dal Presidente del Consiglio Direttivo a persona di sua fiducia, con adeguate direttive.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e siano effettuate a favore di altre organizzazioni di utilità sociale (ONLUS), che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La collaborazione e il sostegno alle iniziative umanitarie e sociali della Missione Agostiniana in Apurimac devono avere una priorità assoluta.

Art. 31 - (*Scioglimento dell'Associazione*)

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione dovrà obbligatoriamente essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 19 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa determinazione imposta dalla legge.

Art. 32 - (*Controversie*)

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi appositamente dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Art. 33 - (*Norme di funzionamento e di esecuzione*)

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 34 - (*Riferimento all'ordinamento giuridico*)

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di Legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.to: Pietro Bellini
Tommaso Belli Notaio.

-----O-----